



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 42	del 21 marzo 2025
--	--------------	--------------------------

Oggetto:

Proroga dell'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) di cui al Titolo VII, Capo I della l.r. 40/2005.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare il Titolo VII, Capo I° “Agenzia regionale di sanità”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, recante “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n.19 ed in particolare la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 (Presupposti per la nomina);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R del 5 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione;

Considerato che in data 31/05/2024 il Direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) è cessato dal servizio per pensionamento;

Preso atto della decisione di parifica sul rendiconto per l’esercizio 2022 della Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Toscana, la quale, nell’esaminare la situazione degli enti strumentali della Regione Toscana (ex art. 50 dello Statuto) in relazione alla qualificazione dei direttori di tali enti, ha ribadito, come aveva già fatto in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti precedenti, di non ritenere superate le criticità già rilevate riguardo la configurazione del trattamento economico e giuridico degli stessi con particolare riferimento alla loro collocazione al di fuori della dotazione organica, alla durata dell’incarico coincidente con il mandato politico (secondo un sistema di cd. “spoyle system” tipico degli incarichi di natura esclusivamente fiduciaria) e, infine, all’attribuzione di un trattamento economico fisso e omni-comprendente, non previsto dal CCNL;

Dato atto che, in ottemperanza delle indicazioni della Corte dei Conti di cui al paragrafo precedente, l’amministrazione regionale sta predisponendo una specifica proposta di legge volta ad adeguare la governance dell’Agenzia Regionale di Sanità ai rilievi sollevati dal giudice contabile;

Considerato che il Direttore dell’Agenzia regionale di sanità, secondo quanto previsto dall’articolo 82 novies della L.R. 40/2005, ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva dell’Agenzia ed era indispensabile assicurarne l’operatività senza soluzione di continuità;

Considerato che, nelle more della predisposizione della modifica legislativa che riguardava, fra l’altro, la figura del direttore dell’Agenzia regionale di sanità non appariva opportuno procedere a nuova nomina del direttore dell’Agenzia secondo la normativa osservata dalla Corte dei Conti;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 15, comma 5, in base al quale "in relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali";

Visto l'articolo 2, comma 1 lettera c bis), della l.r. 53/2001, in base al quale la Regione può nominare commissari nei propri enti dipendenti per assicurare la continuità amministrativa qualora gli organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

Visto l’articolo 4, comma 2, del DPGR 49/R/2009;

Tenuto conto che le materie oggetto di attività dell’Agenzia regionale di sanità sono a diretto riferimento dell’Assessore al Diritto alla salute e sanità;

Dato atto della proposta presentata dall’Assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini;

Richiamato il D.P.G.R. nr. 65 del 29/05/2024 con cui è stato conferito l’incarico di commissario per l’esercizio delle funzioni di Direttore dell’Agenzia regionale di sanità, di cui al Titolo VII, Capo I della l.r. 40/2005, al Dr. Federico Gelli, attuale Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Giunta regionale, in possesso della qualificazione professionale e dell’esperienza amministrativa necessarie

per lo svolgimento dell'attività, fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia regionale di sanità o di nuove soluzioni organizzative e comunque non oltre il 31/03/2025;

Dato atto che ad oggi non si è perfezionato l'iter legislativo volto ad adeguare la "governance" dell'Agenzia Regionale di Sanità ai rilievi sollevati dal giudice contabile, in quanto è necessario coordinare e allineare la suddetta norma con le modifiche legislative relative alle altre agenzie ed enti regionali;

Visto la lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 53/2001, che permette di rideterminare la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario;

Ritenuto pertanto di prorogare l'incarico commissariale al Dr. Federico Gelli nelle more della conclusione dell'iter legislativo volto ad adeguare la governance dell'Agenzia Regionale di Sanità

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il Dr. Federico Gelli, oltre ad accettare l'incarico in questione e gli obblighi conseguenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPGR 49/R/2009 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Ritenuto opportuno in ragione dei tempi tecnici previsti per la conclusione dell'iter legislativo di cui sopra, che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità sia prorogato, nelle more della nomina del Direttore o del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia regionale di sanità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001, di confermare, come già previsto dal D.P.G.R. nr. 65 del 29/05/2024, che al commissario non sia attribuita alcuna indennità per il mandato conferito ma che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, al Dr. Federico Gelli l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) di cui al Titolo VII, Capo I della l.r. 40/2005;
2. di precisare che tale incarico di commissario è prorogato fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia o del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia regionale di sanità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
3. di stabilire che il commissario eserciti tutte le funzioni attribuite al Direttore dell'Agenzia regionale di sanità dalla l.r. 40/2005 e presenti, allo scadere dell'incarico, una relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;
4. di stabilire che al commissario non sia attribuita alcuna indennità per il mandato conferito, ma che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001;

5. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;
6. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 53/2001, nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R/2009;
7. il presente atto è trasmesso via PEC:
 - al Dr. Federico Gelli;
 - all'Agenzia regionale di sanità (ARS);
 - al Consiglio Regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI